



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

Dott. Giuseppe Ginestra

Presidente f.f.

Dott. Massimo Balestieri

Consigliere

Dott. Michela Muti

Referendario

Dott. Elisabetta Usai

Referendario relatore

**Nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2016**



VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 81 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR con cui sono state approvate le "Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213)";

VISTA l'ordinanza n. 3/2016 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Dott.ssa Elisabetta Usai;

**DELIBERA**

di approvare l'allegata "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" (articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

**ORDINA**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse:


- al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Calabria;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (articolo 1, comma 8, D.L. 174/2012).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2016

Il Magistrato relatore  
Dott.ssa Elisabetta Usai



Il Presidente f.f.  
Dott. Giuseppe Ginestra



Depositata in Segreteria il 09. MAR 2016

Il Direttore della Segreteria  
Dr. Elena Russo



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 2 (DUE) fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria  
Catanzaro, 07. MAR 2016

Il Direttore della Segreteria  
Dr. Elena Russo





# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE  
ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2015  
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

(articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

*bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile” (Corte cost. 115/2012).*

**Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39, “Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona” (B.U.R.C. n. 96 del 31 dicembre 2015)**

La legge in epigrafe, adottata su iniziativa della Giunta regionale di cui alla D.G.R. 24 novembre 2015, n. 474 (P.L. 101/10<sup>a</sup>), stabilisce (art. 1) la costituzione di una società per azioni tra la Regione e gli enti locali finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona (gestito dalla omonima società dichiarata fallita con sentenza del 15 aprile 2015 e autorizzata all’esercizio provvisorio fino al 31 gennaio 2016) con autorizzazione alla sottoscrizione di azioni da parte della Regione stessa per un importo massimo di € 200.000,00.

**PROFILI FINANZIARI:** l’art. 3, dedicato alla “*Norma finanziaria*”, prevede che “*Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese per investimenti che presenta la necessaria disponibilità.”.*

La Sezione rileva l’assenza della necessaria quantificazione della spesa nella norma finanziaria ovvero, nel caso di specie, la determinazione del capitale sociale della nuova società e della quota di partecipazione regionale.

A tale proposito, come già ricordato, non può farsi derivare indirettamente la spesa da sostenere dalla disponibilità di un certo capitolo, con ciò invertendo logicamente il rapporto tra la quantificazione stessa e la relativa copertura finanziaria (*cf.* Corte cost. 181/2013, più volte citata).

In merito, la Relazione tecnico-finanziaria precisa la natura di spesa di investimento dell’onere in esame e il suo carattere annuale per l’esercizio 2015.

Ciononostante, appare chiaro che l’impegno finanziario della Regione nella costituenda società non potrà limitarsi alla sottoscrizione del capitale sociale, ma si concretizzerà, salvo interpretare definitivamente in termini corretti il rapporto socio pubblico - società

partecipata, in costanti esborsi per l'erogazione di un servizio la cui remunerazione, fino ad ora, è stata costantemente in perdita (in tal senso, come rilevato nella delibera SRCCAL/95/2015/PRS, i contributi erogati dalla Regione nel triennio 2012 – 2014 alla fallita S. Anna s.p.a. ammontano € 1.306.384,69, di cui il 38,17% relativo a contributi in conto capitale e il 61,83% destinato al finanziamento di spese correnti) e per il quale, quantomeno nella legge in esame, non sono ravvisabili indicazioni sui nuovi criteri di gestione che ne consentano, rispetto al passato, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

**Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)” (B.U.R.C. n. 96 del 31 dicembre 2015)**

La legge in epigrafe, adottata su iniziativa della Giunta regionale di cui alla D.G.R. dell'11 novembre 2015, n. 513 (P.L. 107/10<sup>^</sup>), prevede ampi interventi di modifica alla Legge urbanistica regionale.

Si osserva che con delibera C.d.M. del 26 febbraio 2016, il Governo ha impugnato la legge in esame per incostituzionalità data dalla violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. (contrasto, sotto vari profili, con il Codice dei beni culturali e paesaggistici).

**PROFILI FINANZIARI:** l'art. 26 reca la clausola sulla “*Invarianza della spesa*”, che dispone che “*della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”.

La Relazione tecnico-finanziaria ribadisce che la legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Per ciò che interessa in tal sede, la Sezione, sulla base del testo normativo e della documentazione di accompagnamento, non ha rilievi di ordine finanziario da formulare.